



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante "Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio e n. 555/08 della Commissione per quanto riguarda la sottomisura del reimpianto di vigneti a seguito di un'estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie e fitosanitarie, nell'ambito della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti".

Intesa ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428

Repertorio atti n. 164 /CSR del 24 settembre 2015

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nell'odierna seduta del 24 settembre 2015:

VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio che, tra le misure attivabili, prevede all'articolo 46, paragrafo 3, lettera c), il reimpianto dei vigneti a seguito di un'estirpazione obbligatoria per motivi sanitari o fitosanitari;

VISTO il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo, che all'articolo 6 bis stabilisce, tra l'altro, i limiti alla spesa per la misura sopra citata e la sua regolamentazione;

VISTO il decreto ministeriale 20 dicembre 2013, n. 15938 recante disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti 1234/2007 del Consiglio (CE) e n. 555/08 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della ristrutturazione e riconversione vigneti;

VISTA la legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1990" che, all'articolo 4, comma 3, dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali adotta, nell'ambito della sua competenza, con proprio decreto e d'intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, i provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti alle disposizioni dei regolamenti e delle decisioni comunitarie, al fine di assicurarne l'applicazione nel territorio nazionale;

VISTO lo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali relativo alle "Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio e n. 555/08 della Commissione per quanto riguarda la sottomisura del reimpianto di vigneti a seguito di un'estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie e fitosanitarie, nell'ambito della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti", pervenuto il 22 luglio 2015 con nota prot. n. 3295 alla Segreteria di questa Conferenza;



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

VISTA la diramazione alle Regioni e alle Province autonome nella stessa data del 22 luglio con nota prot. n. 3299;

VISTI gli esiti della riunione tecnica del 15 settembre 2015 che si è conclusa con l'avviso favorevole delle Regioni al testo con le modifiche concordate nel corso dell'incontro;

VISTA la nota del 16 settembre 2015 con cui è stato trasmesso dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il testo del decreto come modificato nel corso della riunione tecnica del 15 settembre citata, allegato al resoconto e inviato alle Regioni partecipanti in data 21 settembre 2015;

CONSIDERATO che non è stato possibile svolgere la consueta valutazione politica in sede di Comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di agricoltura, attesa la procedura in atto per il rinnovo dei coordinatori delle Commissioni di lavoro della Conferenza delle Regioni;

VISTI gli esiti della seduta di questa Conferenza in cui i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome hanno espresso avviso favorevole all'intesa sul testo del provvedimento così come definito in sede di riunione tecnica del 15 settembre, sopra citata,

SANCISCE INTESA

sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante "Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio e n. 555/08 della Commissione per quanto riguarda la sottomisura del reimpianto di vigneti a seguito di un'estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie e fitosanitarie, nell'ambito della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti", nella formulazione allegata che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il Segretario

Antonio Naddeo

Il Presidente

Gianclaudio Bressa



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

VISTO il decreto ministeriale 20 dicembre 2013 n. 15938, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2014, recante disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1234/07 del Consiglio e (CE) n. 555/08 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti;

VISTO il programma nazionale di sostegno per il settore vitivinicolo relativo alla programmazione 2014/2018, inviato alla Commissione UE il 1 marzo 2013;

VISTO il decreto ministeriale 26 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 2000, relativo ai termini e le modalità per la dichiarazione delle superfici vitate;

VISTO il decreto ministeriale 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2011 recante "Disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni";

RITENUTO necessario dare attuazione alle disposizioni comunitarie di cui ai precitati regolamenti (UE) n. 1308/2014 e (CE) n. 555/08 per quanto riguarda le modalità di applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti, relativamente alla sottomisura del reimpianto a seguito di estirpazione obbligatoria per ragioni fitosanitarie;

ACQUISITA l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano espressa nella seduta del

DECRETA

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 3, lettera c) del regolamento (UE) n. 1308/2013 citato in premessa, con il presente decreto vengono stabilite le modalità applicative della sottomisura del reimpianto del vigneto a seguito di estirpazione obbligatoria per motivi fitosanitari, di cui all'articolo 6 bis del regolamento (CE) n. 555/08, nell'ambito della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

- **Ministero:** il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale – Direzione generale delle Politiche Internazionali e dell'Unione Europea – PIUE VII- Via XX settembre n. 20, 00187 Roma;



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

- **Agea:** Agea coordinamento
- **Organismo pagatore:** l'Organismo pagatore competente;
- **Regioni:** le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
- **Autorità competente:** il Servizio fitosanitario nazionale e regionale di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 214/05;
- **Produttori :** le persone fisiche e/o giuridiche che conducono vigneti con varietà di uve da vino che abbiano ricevuto un provvedimento di estirpo obbligatorio da parte dell'Autorità competente;
- **Misura della ristrutturazione:** la misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti
- **Sottomisura del reimpianto:** il reimpianto del vigneto a seguito di estirpazione obbligatoria per motivi fitosanitari;
- **Infestazione:** Processo di deperimento causato da organismi nocivi da quarantena di cui alla direttiva 2000/29/CE e successive modifiche
- **Regolamento:** il regolamento (UE) n. 1308/13;
- **Regolamento applicativo:** il Regolamento (CE) n. 555/08 .

Articolo 3

Quadro finanziario

1. A decorrere dalla campagna 2015/2016 per il finanziamento della sottomisura del reimpianto è assegnata la percentuale massima del 15% dei fondi assegnati annualmente alla Regione per la misura ristrutturazione.
2. Qualora non utilizzati, i fondi di cui al comma 1 sono destinati prioritariamente al finanziamento delle normali operazioni di ristrutturazione e riconversione dei vigneti di cui all'articolo 4 del DM 20 dicembre 2013.

Articolo 4

Descrizione della misura e requisiti oggettivi

1. La sottomisura del reimpianto consiste nel reimpianto della stessa superficie, o di una superficie equivalente, oggetto di estirpazione obbligatoria a seguito di infestazione di cui all'allegato 1 al presente decreto.
2. Il reimpianto è effettuato unicamente con varietà di uve da vino comprese tra le varietà riconosciute idonee alla coltivazione e classificate dalle Regioni in conformità all'accordo tra il Ministro delle politiche agricole e forestali e le Regioni e le Province autonome del 25 luglio 2002.
3. Il reimpianto è effettuato anche con varietà diverse da quelle estirpate ed avviene entro i termini prescritti dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento applicativo e dall'articolo 4 comma 6 del decreto ministeriale 20 dicembre 2013.



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Articolo 5

Modalità di attuazione della misura

1. I produttori accedono alla sottomisura del reimpianto solo a seguito di un provvedimento di estirpazione obbligatoria emanato dall'Autorità competente.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 contiene, almeno, i seguenti elementi:
 - L'indicazione del produttore destinatario del provvedimento di estirpazione obbligatoria;
 - L'indicazione del o degli organismi nocivi che hanno colpito la superficie vitata oggetto del provvedimento di estirpazione obbligatoria;
 - La localizzazione della o delle superfici vitate colpite dall'infestazione oggetto del provvedimento di estirpazione obbligatoria;
 - L'indicazione dell'esatta superficie vitata, espressa in ettari, interessata dal provvedimento;
 - I termini entro i quali effettuare l'estirpazione obbligatoria;
3. Il provvedimento di cui al presente articolo è trasmesso agli uffici competenti per l'accoglimento delle domande della ristrutturazione e riconversione vigneti e per conoscenza al Ministero contestualmente alla sua adozione.
4. La documentazione attestante le infestazioni è conservata presso le Regioni e tenuta a disposizione dei competenti organismi comunitari e nazionali.

Articolo 6

Definizione del sostegno

1. L'aiuto, di cui all'articolo 46, paragrafo 3, lettera c del regolamento, non supera il 50% della somma dei costi diretti sostenuti per il reimpianto. Tale importo è elevato al 75% nelle regioni classificate come meno sviluppate a norma del regolamento (UE) n. 1303/2013.
2. Non è riconosciuta alcuna compensazione finanziaria per le perdite di reddito nè per le operazioni di estirpazione.
3. Gli aiuti sono erogati dall'Organismo pagatore direttamente ai produttori in regola con le norme comunitarie nazionali e regionali vigenti.

Articolo 7

Presentazione della domanda di aiuto

1. Per beneficiare dell'aiuto, il produttore presenta la domanda all'Organismo pagatore competente, secondo i termini e le modalità indicati all'articolo 9 del decreto ministeriale 20 dicembre 2013.
2. Alla domanda è allegata copia del provvedimento di cui all'articolo 5.



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Articolo 8

Controlli

1. I controlli sono effettuati dall'Organismo pagatore sulla base di modalità stabilite da Agea, sentite le Regioni interessate, in conformità alle disposizioni comunitarie ed a quelle contenute nel Decreto ministeriale 20 dicembre 2013.
2. Il controllo verifica:
 - a) ~~la completa estirpazione delle viti sull'unità vitata oggetto di estirpazione obbligatoria;~~ l'esecuzione della prescrizione del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio recante l'obbligo di estirpazione;
 - b) l'effettuazione del reimpianto secondo quanto stabilito all' articolo 4;
 - c) il possesso dei giustificativi di spesa relativi ai costi sostenuti, con il dettaglio dell'eventuale esecuzione dei lavori effettuati in economia.

Articolo 9

Disposizioni finali

1. Le Regioni, gli Organismi pagatori e l'Agea comunicano al Ministero gli elementi per la gestione ed il monitoraggio della misura.
2. L'allegato 1 al presente decreto è modificato dal Ministero con proprio provvedimento adottato sentite le Regioni, senza adire la Conferenza Stato-Regioni.
3. Per quanto non disciplinato dal presente decreto si rimanda alle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 20 dicembre 2013

Il presente decreto è pubblicato sul sito del Ministero, trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

h⁵



*Al Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Allegato I

Flavescenza dorata

2

h^o